

**TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BARI**  
**Sezione Distaccata di ACQUAVIVA DELLE FONTI**

SENTENZA A SEGUITO DI DIBATTIMENTO  
(Art.559 C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Bari – Sezione Distaccata di Acquaviva delle Fonti – Avv. Gaetano Cingari all'udienza 27-11-2012 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nel procedimento penale

**NEI CONFRONTI DI**

, n. , res.

- libero presente -

**IMPUTATO**

del reato di cui agli artt. 81 c.p., 11 co.3 lett. A) ed F) e 30 della legge 394/91, art. 21 co. 1 lett. B) e 30 co. 1 lettera D) legge 11 febbraio 1992 n. 157 perchè, violando con lo stesso comportamento diverse disposizioni di legge, introduceva un fucile da caccia con relativo munizionamento, esercitava la caccia ed uccideva avifauna all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia.

Accertato in località Masseria Resega del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, territorio di Cassano Murge il 5/1/2008

In Bari, in data 27.12.2008

N. 188/12 Sentenz

N. 216/10 Reg.Ger

N. 327/08 R.G.N.R.

N. \_\_\_\_\_ Reg. G.I.P

Depositata in Cancelleria

il 14-2-13 (art.544 c.3 C  
Il Cancelliere

Comunicazione al P.G.

il 26-1-13

Notifica al contumace

il .....

il .....

Prodotta impugnazione

il .....

da .....

il .....

da .....

Divenuta irrevocabile

il .....

per.....

il .....

per.....

il.....

per.....

Il Cancelliere

Estratto al P.M. per esecuzi

il .....

N. .... Reg.esec

N. .... Reg. inc

Campione penale

N. ....

Scheda Casellario redatta

il.....per.....

il.....per.....



## MOTIVAZIONE

è stato citato a giudizio con decreto di data 23/08/2010 a seguito di rituale opposizione a decreto penale di condanna.

All'esito delle emergenze istruttorie l'imputato va mandato assolto.

Vero è che non è stata raggiunta la piena prova della sua responsabilità in ordine all'imputazione.

Dalla deposizione resa dal verbalizzante si evince che quest'ultimo, pur avendo udito dei colpi d'arma da fuoco - mentre era nella vicinanze della masseria - non ebbe tuttavia materialmente a vedere chi fosse stato l'autore degli spari (egli si diresse verso la zona da dove sembravano provenissero e rinvenne lo ). E' emerso anche, tuttavia, che il parco dell'"Alta Murgia", all'epoca dei fatti non era perimetrato e, soprattutto, non vi erano cartelli apposti che prescrivevano il divieto di caccia ovvero indicassero la delimitazione del parco medesimo.

Orbene, la mancata delimitazione della riserva come zona interdetta all'attività venatoria non consente di configurare in capo all'odierno imputato (così come per gli altri suoi compagni di caccia) la consapevolezza di aver violato la normativa vigente.

Va considerato che, come già più volte sottolineato dalla Suprema Corte (cfr. Sez. 3<sup>a</sup>, 1 marzo 2005, Cannilla; Sez. 3<sup>a</sup>, 25 maggio 1999, Conotti, m. 214.279), il comportamento posto in essere nell'esercizio venatorio in una zona sottoposta a divieto, in tanto costituisce violazione del precetto penale, in quanto una disposizione integrativa del precetto penale - disposizione che può essere contenuta in una legge regionale o in un provvedimento amministrativo regionale - abbia regolarmente inserito la zona in questione all'interno di un riserva naturale regionale o di una oasi di protezione o di una zona di ripopolamento regionale e la abbia di conseguenza qualificata come zona nella quale la caccia sia vietata.

Vero è infatti che, per far fronte ed evitare i numerosi precedenti giudiziari in materia di c.d. "sconfinamento colposo" durante l'esercizio dell'attività venatoria, la Giunta dell'Ente Regione Puglia aveva da poco adottato e non ancora eseguito

la deliberazione n.1376 in data 03/08/2007, che ha disposto la perimetrazione e l'apposizione di tabelle segnaletiche lungo il confine del Parco nazionale dell'Alta Murgia, a seconda della conformazione del terreno.

Nella fattispecie in esame risulta verosimile che l'imputato non solo non abbia potuto effettivamente conoscere la esatta delimitazione dei confini del parco; ma addirittura appare controverso e non sufficientemente provato che egli abbia esercitato la caccia nel punto in cui ebbe ad essere eseguito l'accertamento.

Va disposta la restituzione di quanto ancora in sequestro all'avente diritto.

P.Q.M.

Visto l'art.530 2° comma c.p.p. assolve dalla imputazione a lui  
ascritta perché il fatto non sussiste. Ordina la restituzione di quanto ancora in  
sequestro all'avente diritto.

Motivazione in gg.90.

Così deciso in Acquaviva delle Fonti il 27/11/2012

Il funzionario giudiziario  
*dr. C. Losito*



Il GOT  
Avv. Gaetano Cingari